INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

1 0 APR. 2014

AL PRESIDENTE

OGGETTO: Rivalutazione dal 1° luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

PREMESSA

L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha stabilito che "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.".

Lo stesso articolo 11 prevede, inoltre, che " ... Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.".

Tenuto conto che, per l'anno in corso, non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 41/1986, l'Istituto deve procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate con decorrenza 1° luglio 2014 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito i parametri fondamentali della rivalutazione, considerato che la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, è pari all'**1,13%**.

Nella nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale, che si allega, sono riportati, in modo analitico, tutti i dati delle suddette operazioni.

1. SETTORE INDUSTRIA

La retribuzione media giornaliera, fissata per il 2013 in euro 76,11, viene rivalutata dell'1,13% risultando pari a euro **76,97**.

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita - ottenuti, ai sensi dell'articolo 116 del T.U. 1124/65, moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale - sono i seguenti:

- limite minimo euro **16.163,70** (in precedenza euro 15.983,10);
- limite massimo euro **30.018,30** (in precedenza euro 29.682,90).

Entro i predetti limiti, pertanto, saranno riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2014.

Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2014, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

- per il 2013 e precedenti 1,0113
- per il 2013 e il I semestre 2014 1,0000

2. MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:

- per i comandanti e capi macchinisti **€ 43.226,35**
- per i primi ufficiali di coperta e di macchina **€ 36.622,33**
- per gli altri ufficiali **€ 33.320,31**

3. SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento al 1° luglio 2014, è di euro **24.394,60.** Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.122,02 x 1,0113).

Per i **lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato** colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge 26 febbraio 1982, n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e delle rendite ai superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993

in favore dei **lavoratori di cui all'articolo 205, comma primo, lettera b) del T.U. 1124/65 (autonomi)**, è di euro **16.163,70**, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro **24.394,60**.

4. MEDICI COLPITI DA MALATTIE E LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento dal 1° luglio 2014, è di euro **59.943,38.** Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 59.273,59 x 1,0113).

5. TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA AUTONOMI

Le retribuzioni convenzionali annue, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento dal 1° luglio 2014, sono le seguenti:

	Importo precedente		Coeff. Riv.		
Eventi anno 2005 e precedenti	€ 26.081,69	x	1,0113	=	**€ 26.376,41**
Eventi anno 2006	€ 25.888,86	x	1,0113	=	**€ 26.181,40**
Eventi anno 2007	€ 26.571,92	x	1,0113	=	**€ 26.872,18**
Eventi anno 2008	€ 26.345,75	x	1,0113	=	**€ 26.643,46**
Eventi anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013	€ 26.338,99	x	1,0113	=	**€ 26.636,62**

6. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO "UNA TANTUM" IN CASO DI MORTE

Dal 1° luglio 2014, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,0113) anche l'"assegno per assistenza personale continuativa", il cui importo mensile è elevato da euro 526,26 a euro **532,21,** e l'assegno "una tantum" in caso di morte, che passa da euro 2.108,62 a euro **2.132,45,** per entrambi i settori industriale ed agricolo.

7. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del T.U. 1124/65 devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando, quindi, ai detti assegni il coefficiente di variazione 1,0113, unico per i due settori ai sensi dell'articolo 14, lettera c), della legge 243/1993, si ottengono i seguenti importi:

	Settore industriale		**Settore agricolo**	
Inabilità/Menomazione	Importi precedenti	Importi dal 1°/7/2014	Importi precedenti	Importi dal 1°/7/2014
dal 50 al 59%	€ 295,31	€ 298,64	€ 369,89	€ 374,06
dal 60 al 79%	€ 414,31	€ 418,99	€ 516,15	€ 521,98
dall'80 all'89%	€ 769,24	€ 777,93	€ 886,12	€ 896,13
dal 90 al 100%	€ 1.185,10	€ 1.198,49	€ 1.256,07	€ 1.270,26
100% + a.p.c	€ 1.712,07	€ 1.731,41	€ 1.782,33	€ 1.802,47

ONERI

Sulla base dei calcoli effettuati dalla Consulenza Statistico-Attuariale, la rivalutazione comporterà una spesa complessiva di euro 35.573.826, di cui euro 20.563.000 per il settore industriale, euro 3.348.000 per il settore agricolo, euro 81.000 per i medici radiologi, euro 531 per i tecnici sanitari di radiologia autonomi, euro 158.000 per il settore navigazione, oltre a euro 8.877.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore industriale, euro 2.314.000 per incremento riserva relativo alla gestione dei medici radiologi, euro 38.295 per incremento riserva relativa alla gestione dei tecnici sanitari di radiologia autonomi ed euro 194.000 per incremento riserva relativa al settore navigazione.

La suddetta spesa di euro 35.573.826 graverà sul capitolo 370 "Rendite di inabilità e ai superstiti", imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati" – del Bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

Si allega lo schema di determina che, una volta adottata, dovrà essere inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.

IL DIRETTORE CENTRALE

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati:
- nota tecnica C.S.A. con relativi allegati;
- schema di determina;
- schemi di decreto.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE
Settore Finanziario E Prestazioni

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

NOTA TECNICA

SULLA RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2014 DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE NEI SETTORI INDUSTRIALE, AGRICOLO, MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA AUTONOMI, NAVIGAZIONE.

PREMESSA

La procedura fissata dal Testo Unico Infortuni (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per la rivalutazione periodica delle rendite e dalle successive modifiche normative è stata integrata dall'art. 11 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38.

Tale articolo stabilisce che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente (indice ISTAT).

Gli incrementi annuali così determinati verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva prevista dalla legge n. 41 del 1986 (art. 20).

Quanto sopra premesso e facendo presente che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui sopra, vengono illustrati nel seguito i parametri fondamentali della rivalutazione 1° luglio 2014.

1) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE INDUSTRIALE

L'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'ISTAT (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l'anno 2012 pari a 105,8 e per l'anno 2013 pari a 107,0 (base 2010= 100).

Pertanto si ottengono i seguenti coefficienti di rivalutazione, da applicare alle retribuzioni effettive relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi nei periodi di seguito indicati:

- per il 2012 e precedenti: $\frac{107,0}{105,8} = 1,0113$

- per il 2013 e I semestre 2014: 1,0000

La nuova retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è pertanto pari a:

€ 76,97 = € 76,11 x 1,0113

Per ciò che attiene ai nuovi limiti salariali da fissare con decorrenza 1.7.2014 risulta:

- nuovo minimale = € 76,97 x 300 x 0,70 = € 16.163,70

- nuovo massimale = € 76,97 x 300 x 1,30 = € 30.018,30

2) RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE RETRIBUTIVO PER I COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

A norma del terzultimo comma dell' Art. 116 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 i nuovi massimali retributivi per la collettività in oggetto risultano i seguenti:

a) per i comandanti e capi macchinisti

€ 30.018,30 x 1,44 = € 43.226,35

b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina

€ 30.018,30 x 1,22 = € 36.622,33

c) per gli altri ufficiali

€ 30.018,30 x 1,11 = € 33.320,31

3) DETERMINAZIONE DELLE NUOVE MISURE DEGLI ASSEGNI PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E DELL'ASSEGNO UNA VOLTA TANTO IN CASO DI MORTE

Ai sensi degli Artt. 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n.251, sono rivalutati anche gli assegni per l'assistenza personale continuativa e l'assegno in caso di morte (assegno funerario); le misure di questi assegni sono identiche per i settori industriale e agricolo.

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

Il valore mensile dell'assegno per l'assistenza personale continuativa già fissato in € 526,26 viene ad essere elevato nella misura di:

€ 526,26 x 1,0113 = € 532,21

Il valore dell'assegno, una volta tanto in caso di morte, già fissato in € 2.108,62 viene ad essere elevato nella misura di:

€ 2.108,62 x 1,0113 = € 2.132,45

4) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE AGRICOLO

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a:

€ 24.122,02 x 1,0113 = € 24.394,60

Inoltre, a norma dell'Art. 14 lettera e) della citata legge 243/1993, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all' Art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. Infortuni è fissata a decorrere dal 1° luglio 2014 in € 16.163,70 cioè pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

5) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a:

€ 59.273,59 x 1,0113 = € 59.943,38

(coefficiente di rivalutazione: 1,0113)

6) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA AUTONOMI.

decorrenza 1/7/2014

Eventi anno 2005 e precedenti	26.081,69	x	1,0113	=	26.376,41
Eventi anno 2006	25.888,86	x	1,0113	=	26.181,40
Eventi anno 2007	26.571,92	x	1,0113	=	26.872,18
Eventi anno 2008	26.345,75	x	1,0113	=	26.643,46
Eventi anno 2009, 2010, 2011 e 2012 e 2013	26.338,99	x	1,0113	=	26.636,62

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

Maggiori oneri conseguenti la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali per l'attività di tecnico sanitario di radiologia a decorrere dal 1/7/2014.

I maggiori oneri connessi alla spesa per la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali per l'attività di tecnico sanitario di radiologia, fino alla data del 31/12/2014 ammontano ad Euro 531,06

L'incremento di riserva al 31/12/2014 risulta pari ad Euro 38.295,55.

INAIL_60015_13/03/2014_0001030

CONCLUSIONI

In base a quanto esposto si riassumono nel seguito i coefficienti nonché gli importi delle retribuzioni annuali e degli assegni da riportare nei decreti di rivalutazione con decorrenza 1.7.2014 per le gestioni Industria, Agricoltura, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, Navigazione.

A. INDUSTRIA

- Nuovo minimale = € 16.163,70
- Nuovo massimale = € 30.018,30

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni:

- per il 2012 e precedenti = 1,0113
- per il 2013 e I semestre 2014 = 1,0000

B. EQUIPAGGI MARITTIMI

Nuovi massimali:

- per i comandanti e capi macchinisti = € 43.226,35
- per i primi ufficiali di coperta e di macchina = € 36.622,33
- per gli altri ufficiali = € 33.320,31

C. ASSEGNI PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E, UNA VOLTA TANTO, IN CASO DI MORTE

- Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa: € 532,21

- Assegno una volta tanto in caso di morte: € 2.132,45

D. AGRICOLTURA

- Nuova retribuzione annua convenzionale:

€ 24.394,60

(coefficiente di rivalutazione: 1,0113)

- Nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all' Art. 205, comma primo del citato Testo Unico, ai sensi dell' Art. 14, lettera e) della legge 19 luglio 1993, n. 243:

€ 16.163,70

(coefficiente di rivalutazione = 1,0113)

E. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

- Nuova retribuzione annua convenzionale:

€ 59.943,38

(coefficiente di rivalutazione: 1,0113)

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

F. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA AUTONOMI

decorrenza 1/7/2014

Eventi anno 2005 e precedenti	26.376,41
Eventi anno 2006	26.181,40
Eventi anno 2007	26.872,18
Eventi anno 2008	26.643,46
Eventi anno 2009, 2010 e 2011 e 2012 e 2013	26.636,62

INAIL.60015.13/03/2014.0001030

IL COORDINATORE CENTRALE REGGENTE
Dr.ssa Alessandra Filottrano

VISTO: IL COORDINATORE GENERALE REGGENTE
Dr.ssa Silvia D'Amario

All.: n. 4

ALLEGATO N. 1

INDUSTRIA

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2014
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2014
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	14.005
Rendite a superstiti	6.182
Altre prestazioni (1)	376
TOTALE	**20.563**
Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e a superstiti)	**8.877**

(1) Liquidazioni in capitale; assegni continuativi mensili; assegni in caso di morte; assegni A.P.C., annualità alle vedove per nuovo matrimonio

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

ALLEGATO N. 2

AGRICOLTURA

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2014
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2014
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	2.524
Rendite a superstiti	777
Altre prestazioni (1)	47
TOTALE	**3.348**

(1) Liquidazioni in capitale; assegni continuativi mensili; assegni in caso di morte; assegni A.P.C., annualità alle vedove per nuovo matrimonio

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

ALLEGATO N. 3

MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2014
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2014
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	43
Rendite a superstiti	38
TOTALE	**81**
Incremento riserve	**2.314**

INAIL. 60015. 13/03/2014. 0001030

ALLEGATO N. 4

SETTORE NAVIGAZIONE

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2014
(migliaia di Euro)

	Esercizio 2014
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	93
Rendite a superstiti	65
TOTALE	**158**
Incremento riserve	**194**

INAIL. 60015. 19/03/2014. 0001030

From: Consulenza Statistico Attuariale
To: DC-Prestazioni
Cc: D'Amario Silvia; Filottrano Alessandra
Sent: Thur 3/13/2014 11.26.46 GMT
Subject: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE ANNO 2014

Protocollo: INAIL.60015.13/03/2014.0001030
Tipologia Protocollo: U
Oggetto: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE ANNO 2014

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE ANNO 2014.pdf

III PEC

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983
C.F. 01682270580

Prot. N. 486/14

Roma 1 aprile 2014

INAIL
Direzione Centrale Prestazioni
Ufficio III – Processo I
Piazzale G. Pastore, 6
00144 Roma

c.a. Dott. Luigi Sorrentini

INAIL. 60002.03/04/2014.0002807

Oggetto: **Rivalutazione delle rendite ai sensi dell'art.20 della Legge n. 41/1986 e dell'art. 11 del D. Leg.vo n. 38/2000 con decorrenza 1 luglio 2014. Art. 6 della Legge 31 gennaio 1983, n. 25.**

Questa Federazione ha preso atto di quanto comunicato con la lettera pervenuta il 18.03.14, di pari oggetto, ed esprime il proprio parere favorevole sui contenuti della nota tecnica alla stessa allegata.

Si resta a disposizione per ogni utile collaborazione e si inviano distinti saluti.

Il Presidente
(TSRM Dott. Alessandro Beux)

ISRRT

00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Web: www.tsrm.org
Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

EFRS European Federation of Radiographer Societies